

04.10.2021

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

## OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE SUL LUOGO DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021, ha approvato un Decreto Legge che introduce "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato" mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

**Dal 15 ottobre prossimo**, per accedere ai luoghi di lavoro sia nelle Aziende pubbliche che nel settore privato, il personale dipendente deve essere in possesso ed esibire il Green pass. Al momento, fatte salve future proroghe, tale obbligo è previsto fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Si rammenta che il certificato verde si può ottenere nei casi di avvenuta vaccinazione, guarigione da Covid-19, test antigenico o molecolare.

L'obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni (a titolo esemplificativo contratti di consulenza e di prestazione di servizio).

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e dovranno essere individuati i soggetti incaricati all'accertamento delle eventuali violazioni.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso di green pass o ne risultino privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso ed emolumento comunque denominato, fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, salve future proroghe di detto termine.

Per i dipendenti colti senza Green pass sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, e per i datori di lavoro sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il personale sprovvisto di Green Pass.

Il decreto, inoltre, prevede l'obbligo per le farmacie, che possiedano i requisiti prescritti, di somministrare test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, definiti nel protocollo d' intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, d' intesa con il Ministro della Salute. Il costo dei tamponi non è carico del datore di lavoro.

**Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.**